

6483/96

LIMITE

PUBLIC 5

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Marzo 1996

Il presente documento contiene in allegato un elenco degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel marzo 1996, accompagnato dalle dichiarazioni a verbale, che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- MARZO 1996 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1905° Consiglio Ambiente del 4 marzo 1996			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea	PE-CONS 3603/96	10/96, 11/96, 12/96, 13/96	
Decisione del Consiglio che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea	11448/95 + Cor 1 (d) + Cor 2 (dk)	14/96, 15/96, 16/96, 17/96	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997	5194/96	18/96	
1906° Consiglio "Problemi economici e finanziari" dell'11 marzo 1996			
Direttiva del Consiglio che modifica l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi	5062/96 + Cor 1 (s)		

Procedura scritta conclusa il 14 marzo 1996 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (CALEIDOSCOPIO)	PE-CONS 3604/96	19/96	
1908° Consiglio "Agricoltura" del 18/19 marzo 1996 Direttiva del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	5200/1/96	20/96, 21/96	Astensione D
1912° Consiglio "Ricerca" del 25 marzo 1996 Decisione del Consiglio che approva una modifica dello statuto (contratto di società) dell'impresa comune Kernkraftwerk GmbH (KRB)	5198/96		
1913° Consiglio "Industria" del 28 marzo 1996 Regolamenti del Consiglio - regolamento che abroga il regolamento (CEE) n. 388/75 riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di petrolio nei paesi terzi - regolamento che abroga il regolamento (CEE) n. 1055/72 riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di petrolio - regolamento che abroga il regolamento (CEE) n. 1038/79 relativo al sostegno comunitario di un progetto di esplorazione di petrolio in Groenlandia Decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia	4858/96 + Cor 1 4859/96 + Cor 1 4860/96 + Cor 1 (fi) 4925/96 + Cor 1 (fi)	22/96	

1914° Consiglio "Lavoro e affari sociali" del 29 marzo 1996 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/54/CEE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio	6111/96	23/96, 24/96	Contro D, UK
--	---------	--------------	--------------

DICHIARAZIONE 10/96

"Le delegazioni tedesca, francese, olandese, austriaca, svedese e del Regno Unito sottolineano che le decisioni da prendere nel 1996 su un eventuale aumento della dotazione finanziaria dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (Quarto programma quadro CE e Programma quadro EURATOM) devono parimenti mantenersi entro i massimali concordati della categoria 3 delle attuali prospettive finanziarie."

DICHIARAZIONE 11/96

Quarto e quinto considerando

- "Il Consiglio e la Commissione convengono che l'applicazione dell'aumento per i programmi specifici avrà un carattere lineare, in modo da mantenere l'equilibrio esistente della ripartizione interna indicativa di cui all'allegato II di ciascuna decisione sui programmi specifici. Essi ricordano che qualsiasi adeguamento della ripartizione può essere realizzato soltanto conformemente alle procedure dei comitati stabilite dalle decisioni sui programmi specifici."

DICHIARAZIONE 12/96

Quarto e quinto considerando

- "La Commissione procede ad un'efficiente gestione nello svolgimento delle attività comunitarie di RST; per questo motivo, pur rispettando pienamente i legittimi interessi di tutti gli Stati membri, ribadisce l'intenzione di applicare ai costi amministrativi e di personale una percentuale di aumento di molto inferiore a quella applicata all'importo globale, e comunque una percentuale che non superi in media il 4%. In tale contesto avrà cura che questi fondi siano utilizzati in via prioritaria per attività di ricerca.

Per quanto concerne il CCR, non si avranno aumenti del personale statuario rispetto al 1995."

DICHIARAZIONE 13/96

Articolo unico

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente adeguamento del quarto programma quadro di RST non pregiudica in alcun modo il riesame dell'importo globale massimo - con la possibilità di aumentarlo - che il Parlamento europeo e il Consiglio intraprenderanno al più tardi entro il 30 giugno 1996, su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 1 paragrafo 3 della decisione 1110/94/CE."

DICHIARAZIONE 14/96

"Le delegazioni tedesca, francese, olandese, austriaca, svedese e del Regno Unito sottolineano che le decisioni da prendere nel 1996 su un eventuale aumento della dotazione finanziaria dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (Quarto programma quadro CE e Programma quadro EURATOM) devono parimenti mantenersi entro i massimali concordati della categoria 3 delle attuali prospettive finanziarie."

DICHIARAZIONE 15/96

Quarto e quinto considerando

- "Il Consiglio e la Commissione convengono che l'applicazione dell'aumento DEL 7 % per i programmi specifici avrà un carattere lineare, in modo da mantenere l'equilibrio esistente della ripartizione interna indicativa di cui all'allegato II di ciascuna decisione sui programmi specifici. Essi ricordano che qualsiasi adeguamento della ripartizione può essere realizzato soltanto conformemente alle procedure stabilite dalle decisioni sui programmi specifici."

DICHIARAZIONE 16/96

Quarto e quinto considerando

- "La Commissione procede ad un'efficiente gestione nello svolgimento delle attività comunitarie di RST; per questo motivo, pur rispettando pienamente i legittimi interessi di tutti gli Stati membri, ribadisce l'intenzione di applicare ai costi amministrativi e di personale una percentuale di aumento di molto inferiore a quella applicata all'importo globale ritenuto necessario, e comunque una percentuale che non superi in media il 4%. In tale contesto avrà cura che questi fondi siano utilizzati in via prioritaria per attività di ricerca.

Per quanto concerne il CCR, non si avranno aumenti del personale statuario rispetto al 1995."

DICHIARAZIONE 17/96

Articolo unico

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente adeguamento del programma quadro non pregiudica in alcun modo il riesame dell'importo globale ritenuto necessario - con la possibilità di aumentarlo - che il Consiglio intraprenderà al più tardi entro il 30 giugno 1996, su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 1 paragrafo 3 della decisione 94/268/EURATOM."

DICHIARAZIONE 18/96

"Il rappresentante della Commissione dichiara che, per i raccolti di tabacco 1996 e 1997, la possibilità di aumentare il volume totale di tabacco soggetto ai limiti di garanzia nazionali mediante il trasferimento di varietà con premi alti verso varietà con premi bassi andrebbe oltre il campo d'applicazione della proposta intesa a dare alla Commissione la facoltà di rispondere positivamente, attraverso la procedura del Comitato di gestione, alle richieste degli Stati membri non impicanti né un aumento del quantitativo né un aumento di spesa. A suo parere, uno Stato membro, che si trovasse in una situazione in cui gli sembrasse giustificato un aumento del quantitativo, potrebbe sottoporre il proprio caso alla Commissione e quest'ultima, dopo averne valutati gli elementi specifici, presenterebbe, se opportuno, una proposta del Consiglio."

DICHIARAZIONE 19/96

Dichiarazione della Commissione da iscrivere a verbale del Consiglio

Articolo 5, paragrafo 3

"Nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, la Commissione informerà il comitato previsto dalla decisione "Caleidoscopio", nel contesto del sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità, in merito a tutti i progetti che intende finanziare nel quadro della presente decisione."

DICHIARAZIONE 20/96

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto delle preoccupazioni espresse da alcune delegazioni per il rischio che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, vengano usate per i prodotti lattiero-caseari definizioni diverse da quelle previste nell'ambito della regolamentazione comunitaria relativa all'O.C.M. del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Invita la Commissione a provvedere a tempo debito all'informazione del Comitato di gestione dei prodotti lattiero-caseari quando su tali prodotti debbono essere prese decisioni in sedi diverse, affinché le decisioni stesse non siano in contraddizione con la regolamentazione in vigore per l'O.C.M. ⁽¹⁾.

Il Consiglio invita inoltre la Commissione, al momento della fissazione delle misure d'applicazione, a tenere conto delle difficoltà tecniche che gli Stati membri potrebbero incontrare nel fornire annualmente i dati previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), al fine di trovare le soluzioni appropriate".

DICHIARAZIONE 21/96

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca sottolinea che per evitare oneri inutili sul piano economico e amministrativo è necessario limitare le indagini statistiche al minimo assolutamente indispensabile. Questo obiettivo dovrà essere perseguito prioritariamente nelle indagini pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva."

(1) Su questo specifico punto, il Presidente del C.S.A. ha constatato, nella riunione del 19 febbraio 1996, che la presente dichiarazione del Consiglio riguarda anche il regolamento (CEE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare (cfr. GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 2).

DICHIARAZIONE 22/96

Dichiarazione della delegazione tedesca

Il Governo federale ritiene che l'abrogazione degli atti menzionati nel doc. 4983/1/96 REV 1 sia solo l'inizio di un processo di semplificazione del diritto comunitario e spera che la Commissione presenti altre proposte in tal senso; dovrebbero così essere immediatamente abrogate la direttiva 75/339/CEE come pure le decisioni 77/186/CEE e 77/706/CEE adottate nel quadro della crisi del petrolio.

DICHIARAZIONE 23/96

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione esaminerà se le informazioni di cui alla presente direttiva comportino l'obbligo di apporre sull'etichetta un'indicazione quantitativa. In caso affermativo, la Commissione avvierà la procedura del Comitato permanente dei prodotti alimentari, affinché sia decisa una deroga all'obbligo suddetto.

DICHIARAZIONE 24/96

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 primo trattino della direttiva 94/35/CE, per zuccheri aggiunti si intendono i monosaccaridi e i bisaccaridi o qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante.
